

000000

## STATUTO APS

### Art. 1 - Denominazione

È costituita l'associazione, Ente del Terzo Settore (Ets), denominata "L'Uovo di Colombo Associazione di Promozione Sociale (Aps)", d'ora in avanti definita con il termine "Associazione".

### Art. 2 - Sede

L'Associazione, ha sede a Viareggio in Via Comparini n. 6. L'eventuale variazione della sede e della denominazione potrà essere decisa con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati e non richiederà formale variazione del presente Statuto. È possibile istituire sezioni distaccate o sedi secondarie, previa apposita delibera del Consiglio Direttivo.

La durata dell'associazione è illimitata.

### Art. 3 - Autonomia

L'Associazione è apartitica e aconfessionale ed opera in assoluta e piena autonomia ed indipendenza rispetto a qualsiasi ente, associazione, potere pubblico o privato.

### Art. 4 - Oggetto e finalità dell'Associazione

L'associazione viene costituita al fine di raggiungere le seguenti finalità:  
contribuire a sostanziare i diritti di cittadinanza delle persone svantaggiate, e in particolare dei cittadini con problemi di salute mentale, di dipendenza, di disabilità o di disagio sociale, favorendo azioni di inclusione sociale tramite la creazione di opportunità di inserimento socio terapeutico e lavorativo, socializzazione, espressione di capacità e potenzialità personali, con obiettivo di un reale stato di salute inteso come benessere della persona e qualità della vita.

L'Associazione, basata su principi di democrazia ed uguaglianza; svolge attività di utilità sociale a favore di associati o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, nei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria, beneficenza, formazione e tutela dei diritti civili. L'attività dell'Associazione è indirizzata



000000

pertanto all'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale e non potranno essere svolte attività diverse da quelle elencate alla lett. a), art. 10 del D. l. n. 460/1997, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art. 5 - Attività**

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento delle finalità di cui all'art. 4 e, in particolare, potrà aderire ad altri organismi di cui condivide finalità e metodi, collaborare con enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie, promuovere iniziative per i raccolte occasionali di fondi al fine di reperire risorse finanziarie finalizzate solo ed esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale. L'Associazione per raggiungere le finalità di cui all'articolo precedente, opera attraverso campagne di informazione e sensibilizzazione, iniziative di partecipazione di cittadini e comunità, realizzazione di progetti, produzione di pubblicazioni e materiale audiovisivo, iniziative di informazione e formazione, attività di educazione formale, informale e non formale, promozione di iniziative ed attività nei diversi settori economici. L'associazione, pur non avendo fini di lucro, potrà svolgere attività commerciale e produttive, accessorie e strumentali ai fini istituzionali, anche eventualmente offrendo servizi a non soci, purché strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, in tal caso gli eventuali avanzi, al netto delle imposte previste dalle vigenti normative fiscali, andranno investiti nell'associazione al fine di migliorarne l'efficienza e la qualità dello svolgimento delle attività istituzionali dell'associazione stessa. Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. È esclusa qualsiasi finalità politica, sindacale, professionale o di categoria, ovvero di tutela economica degli associati.

L'associazione può svolgere le attività di cui sopra anche in favore dei familiari degli associati.

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro



000000

autonomo, anche dei propri associati, qualora sia necessario per lo svolgimento delle attività di interesse generale di cui al presente articolo e per il perseguimento delle finalità.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento dei volontari o al cinque per cento degli associati.

Tutte le attività associative saranno svolte nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

#### Art. 6 - Soci

Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, le associazioni di fatto e le persone giuridiche che condividono le finalità e ne accettano le regole previste dal presente Statuto.

L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione entro il termine di 10 giorni. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine prescelto, si intende che essa è stata accettata.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto specificandone i motivi. L'interessato potrà presentare ricorso entro i successivi trenta giorni all'Assemblea dei soci, la quale si pronuncerà in modo definitivo nella sua prima convocazione.

#### Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

Tutti i soci hanno uguali diritti:

- a) il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative, nonché di usufruire di tutte le strutture, dei servizi e delle prestazioni attuate dall'Associazione;
- b) di partecipare alle assemblee con diritto di voto e di essere eletti alle cariche sociali;
- c) il diritto di recedere dall'Associazione.



000000

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi sociali. Gli associati sono altresì obbligati, al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato dal Consiglio Direttivo. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinata al pagamento della quota associativa annuale. Il rapporto associativo è uniforme tra tutti gli associati e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo.

Ciascun socio può esprimere un solo voto, i soci che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno diritto di essere rappresentati da un altro socio, mediante delega scritta; ciascun associato non può essere delegato da più di due soci.

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso, estinzione della persona giuridica o associazione di fatto;
- b) per recesso, l'associato che intende recedere dall'Associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata; tale recesso avrà decorrenza immediata restando, tuttavia, fermo obbligo per il pagamento della quota associativa per l'anno in corso;
- c) mancato pagamento della quota associativa: la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale; la decadenza avviene su decisione del Consiglio Direttivo trascorsi sei mesi dal mancato versamento della quota associativa annuale;
- d) per esclusione: il Consiglio Direttivo delibera l'esclusione per atti compiuti in contrasto a quanto previsto dal presente Statuto o qualora siano intervenuti gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo.



000000

Le espulsioni sono decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri. Perdono la qualità di socio per espulsione qualora il comportamento del socio sia in contrasto con i principi e le finalità dell'associazione, delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea, o ne danneggino gravemente l'immagine e gli obiettivi.

Il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea dei soci. I soci espulsi per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi, pagando una nuova quota di iscrizione.

Vi è incompatibilità fra gli incarichi ricoperti all'interno dell'associazione e incarichi di pari livello ricoperti all'interno di partiti, sindacato ed altre organizzazioni di tale natura. È inoltre stabilita l'incompatibilità tra cariche esecutive territoriali del circolo e cariche amministrative esecutive di amministrazioni locali ed enti di gestione territoriale.

#### **Art. 8 - Organi associativi**

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Vice Presidente;
- e) Organo di controllo;
- f) Organo di Revisione Legale dei Conti (o Revisore Unico).

Le cariche ricoperte nell'Associazione sono svolte a titolo gratuito e non possono dare diritto ad alcun compenso.

#### **Art. 9 - L'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea è l'organo sovrano, è composta da tutti i soci, è presieduta dal Presidente in carica.

L'Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del rendiconto economico-finanziario.



000000

L'Assemblea ordinaria e straordinaria viene convocata dal Presidente, ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno 1/3 degli associati o dalla maggioranza dei Consiglieri.

Per convocare l'Assemblea, il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta, delibera il giorno e l'ora della prima e della seconda convocazione.

Le Assemblee sono convocate mediante affissione presso la sede legale e comunicazioni scritte spedite per via postale, via e-mail e con altri mezzi che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, in quanto rappresentano idonee forme di pubblicità da utilizzarsi anche per la comunicazione delle deliberazioni assembleari e dei rendiconti, almeno 10 giorni prima del giorno previsto.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Hanno diritto ad intervenire all'Assemblea tutti gli associati che si trovano in regola con il pagamento della quota associativa al 31/12 dell'anno precedente. Ciascun associato può rappresentare non più di un associato, purché munito di regolare delega scritta.

L'Assemblea può essere costituita in forma ordinaria e straordinaria.

Per la costituzione legale dell'Assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessaria la presenza di tanti associati che rappresentino almeno il 50% degli associati in prima convocazione. Non raggiungendo questo numero di aventi diritto al voto, la sessione è rimandata a non più di trenta giorni dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'Assemblea è valida qualunque sia il numero degli associati presenti o rappresentati. La data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. L'Assemblea delibera a maggioranza di voti degli associati presenti o rappresentati mediante regolare delega rilasciata ad altro associato.

Nelle deliberazioni di approvazione del rendiconto economico-finanziario e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i Consiglieri non hanno diritto di voto. Per le





000000

votazioni e l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto palese. Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario dell'Assemblea. Le delibere assembleari rimangono affisse nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

L'Assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:

- a) discute ed approva il rendiconto economico-finanziario e il bilancio preventivo;
- b) definisce il programma generale annuale di attività;
- c) elegge e revoca i componenti del Consiglio Direttivo, il Presidente e il Vice Presidente. La revoca deve essere richiesta da almeno 1/3 dei soci e votata in Assemblea a maggioranza dei presenti;
- d) elegge e revoca quando previsto l'Organo di controllo e l'Organo di Revisione (o Revisore Unico);
- e) discute e approva gli eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'Associazione;
- f) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali;
- g) decide sull'espulsione dei soci ai sensi dell'art.7;
- h) discute e decide su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno;
- i) delibera su tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

L'Assemblea straordinaria delibera sulla modifica dello Statuto, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per le modifiche statutarie l'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione con la presenza di almeno due terzi dei soci, mentre in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti. Le deliberazioni sono





000000

prese a maggioranza dei voti. Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci.

**Art. 10 - Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo è composto da 3 a 16 membri, nominati dall'Assemblea; esso dura in carica 3 anni e i suoi componenti sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Consiglieri o dalla maggioranza dei Revisori dei Conti. La convocazione è fatta mediante strumenti telematici.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora, la sede della convocazione e l'ordine del giorno.

È ammessa la possibilità di partecipare alle adunanze mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione, di avere visione dei documenti e di scambiarsene, nonché di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei Consiglieri. Le deliberazioni sono palesi e prese a maggioranza. In caso di parità dei voti prevale quello del Presidente

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione.

Pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per Statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.


Nello specifico:

- a) elegge e revoca, tra i propri componenti, il Segretario e il Tesoriere;
- b) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- c) stabilisce le modalità di attuazione delle direttive generali dell'Assemblea degli associati, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa;
- d) predispone all'Assemblea il programma annuale di attività;





000000

- 
- e) presenta annualmente all'Assemblea per l'approvazione: la relazione sulla gestione, il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo;
  - f) decide sulla programmazione annuale delle attività e delle iniziative dell'Associazione e sulla collaborazione con terzi;
  - g) conferisce e revoca procure generali e speciali;
  - h) instaura rapporti di lavoro, fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
  - i) propone all'Assemblea i regolamenti per il funzionamento dell'Associazione e degli organi sociali;
  - j) riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
  - k) ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
  - l) delibera in ordine all'esclusione dei soci;
  - m) determina l'ammontare delle quote associative annue e il termine ultimo per il loro versamento, nonché dei contributi Straordinari e/o integrativi e delle eventuali tasse d'iscrizione;
  - n) delibera sull'apertura di conti correnti sia bancari che postali;
  - o) attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;

In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più Consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei primi dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, il Presidente entro 30 giorni indice l'Assemblea dei soci per le elezioni suppletive dei membri da sostituire.

#### **Art.11 - Il Presidente**

Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica 3 anni ed è eletto tra i soci.

Compiti del Presidente sono i seguenti:

1. rappresenta legalmente l'Associazione;
2. convoca il Consiglio Direttivo;



000000

3. convoca l'Assemblea degli associati;
4. controlla l'esecuzione degli atti approvati dal Consiglio Direttivo;
5. propone al Consiglio Direttivo l'adozione di provvedimenti relativi agli investimenti patrimoniali e alla Straordinaria amministrazione;
6. e' autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciare quietanza;
7. ha facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi autorità giudiziari ed amministrativa in qualsiasi gradi e giudizio;
8. può delegare parte dei Suoi poteri ad altri Consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente;
9. in casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti, degli stessi risponde personalmente il Presidente ;
10. può movimentare conti correnti sia bancari che postali.;
11. su delibera del Consiglio Direttivo può aprire conti correnti bancari e postali e con delibera dell'Assemblea dei soci, compiere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare e mobiliare, ivi inclusa la richiesta di mutui ipotecari, fideiussioni, leasing e affidamenti bancari.

#### **Art. 12 – VicePresidente**

Il Vice Presidente coadiuva o sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento. Dura in carica 3 anni ed è eletto tra i soci.

#### **Art. 13 – Il Segretario**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Segretario. Il Segretario è il responsabile della redazione dei verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea e li





000000

trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

#### **Art. 14 – Il Tesoriere**

Il Consiglio Direttivo può eventualmente nominare il Tesoriere. Il Tesoriere avrà il compito di predisporre il rendiconto economico-finanziario dell'esercizio trascorso, nonché il bilancio preventivo, da sottoporre al vaglio del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere avrà, inoltre, il compito della gestione dell'amministrazione finanziaria dell'associazione.

#### **Art. 15 – Organo di Controllo**

L'Assemblea dei soci, qualora l'associazione superi per due esercizi consecutivi i limiti di cui all'art. 30 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un organo di controllo contabile monocratico o collegiale; qualora l'Assemblea deliberi di dotarsi di un organo monocratico deve essere eletto un componente effettivo ed uno supplente. Entrambi devono essere iscritti nell'apposito registro dei revisori legali e possono essere sia soci che non soci.

Qualora l'Assemblea si doti di un organo collegiale lo stesso è composto da tre componenti effettivi e due supplenti, che possono essere sia soci che non soci, di cui almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nell'apposito Registro dei revisori legali. I restanti membri devono essere iscritti negli albi professionali individuati con Decreto del Ministro della Giustizia.

In entrambi i casi, organo monocratico o collegiale, si applica l'art. 2399 in materia di cause di ineleggibilità e di decadenza. L'organo di controllo dura in carica per 4 esercizi e può essere rieletto.

L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita



000000

inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle specifiche disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 3 luglio 2017 n. 117 e ss. modifiche ed integrazioni. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere

agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

#### **Art.16 - Organo di Revisione Legale dei conti**

L'Assemblea dei soci, qualora ricorrano i presupposti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 117 del 2017, nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro; il revisore legale può coincidere con l'organo di controllo contabile qualora almeno un componente effettivo dell'organo di controllo interno sia anche iscritto nell'apposito registro dei revisori legali. L'Organo di revisione dura in carica 4 esercizi e può essere rieletto. L'Organo di Revisione ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi. L'Organo di revisione ha facoltà di partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto. L'attività dell'Organo di Revisione deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali dello stesso Organo, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

#### **Art. 17 - Patrimonio, esercizio sociale e Rendiconto o Bilancio**

Il patrimonio dell'Associazione è destinato allo svolgimento delle attività di cui al presente statuto ed alle spese di organizzazione e gestione dell'Associazione. È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, i proventi delle attività fra gli associati. Se conseguiti, utili e avanzi di gestione devono rafforzare la struttura



000000

patrimoniale dell'Associazione per meglio perseguire, e con durevolezza nel tempo, gli scopi associativi.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- le quote associative e i beni con esse acquistati;
- beni, contributi, erogazioni, sovvenzioni o donazioni conferiti dai soci o da terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento;
- eredità, donazioni e legati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni Pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- altre entrate compatibili con i principi e le finalità dell'Associazione.

Il patrimonio dell'Associazione, indivisibile, è costituito da beni mobili ed immobili e da donazioni, lasciti o successioni.

E' vietato, in ogni caso, distribuire agli associati, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che, per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.



000000

Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'Associazione. L'Associazione risponde, con i propri beni, dei danni causati per l'inosservanza delle convenzioni stipulate.

L'Associazione, previa delibera del Consiglio Direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extracontrattuale dell'Associazione stessa.

L'Associazione potrà reperire le risorse finanziarie necessarie per il raggiungimento dei suoi fini sia in Italia che all'estero, presso privati o Istituzioni e Enti pubblici. I fondi sono depositati presso l'istituto di credito scelto dal Consiglio Direttivo.

L'esercizio sociale ha durata dal 1 gennaio fino al 31 dicembre di ogni anno.

Il rendiconto finanziario di cassa viene presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea dei soci per essere approvato in sede di riunione ordinaria.

Il rendiconto deve rappresentare la situazione economico-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione dell'attività istituzionali da quella commerciale e contenere una sintetica descrizione del patrimonio dell'Associazione.

Una volta approvato rimane affisso nei locali dell'Associazione durante i dieci giorni che seguono l'Assemblea.

In caso di superamento dei limiti imposti dalla norma il Consiglio Direttivo provvederà a redigere un Bilancio formato da stato patrimoniale e dal rendiconto finanziario ed a predisporre il bilancio sociale.

#### **Art. 18 - Durata e scioglimento**

Lo scioglimento dell'Associazione viene deciso dall'Assemblea che si riunisce in forma straordinaria ai sensi dell'art. 9 del presente Statuto.

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione, dedotte le passività, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, verrà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di utilità sociale, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia. In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.




000000

**Art. 19 - Fonti normative**

Il funzionamento dell'Associazione è disciplinato, oltre che dal presente statuto e dai regolamenti interni, dalla legislazione vigente in materia e dalle norme del codice civile relative alle associazioni.

IL PRESIDENTE

Chiara Barsi



IL VICE PRESIDENTE

Perla Birindelli

